



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Venezia - sezione specializzata in materia di impresa - in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Lina Tosi, Presidente

Dott.ssa Maddalena Bassi, Giudice

Dott. Diego Dinardo, Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 20134 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione di delibera assembleare

tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) nato a Conegliano (TV) il 31.05.1969, residente in Conegliano (TV), via Piave n. 5/A, rappresentato, difeso e assistito dall' Avv. Martina Bruscanin (c.f. *CodiceFiscale_2*) del Foro di Padova, via Milazzo n. 22, che, giusta procura in atti, elegge domicilio digitale presso il predetto indirizzo, *Email_1*

attore

e

“ *Controparte_1* , p. I.V.A. *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico, sig.ra *Controparte_1* , C.F. *C.F._3* , con sede in via Manzana n. 4, Conegliano (TV), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Erica Cettolin, c.f. *C.F._4* del foro di Treviso, presso il cui studio in 31029 Vittorio Veneto (TV), V.le della Vittoria 223, elegge domicilio

convenuta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza dell'11 marzo 2026 di precisazione delle conclusioni e precedenti comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 189 c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

L'attore ha agito in giudizio, quale socio della

[...]

Controparte_2

per impugnare la deliberazione dell'assemblea ordinaria della società del 15 maggio 2024, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, deliberazione depositata presso il Registro delle Imprese in data 4 giugno 2024.

Ha esposto che la società svolge attività di produzione e commercializzazione di vini e prodotti agricoli e ha rappresentato di essere titolare di una quota del capitale sociale, già pari al 20%, incrementata a seguito della successione nel patrimonio del padre *Controparte_2* come risultante dalla visura storica prodotta.

L'attore ha dedotto che, in data 15 aprile 2024, aveva incaricato il dott.

[...]

Per_1

per effettuare, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., un controllo individuale sulla gestione societaria con riferimento all'esercizio 2023 e alla frazione dell'esercizio 2024 in corso. Ha quindi riferito che il professionista incaricato aveva svolto un unico accesso presso la sede della società in data 10 maggio 2024, senza tuttavia riuscire ad acquisire integralmente la documentazione richiesta, a causa della reiterata e solo parziale trasmissione dei documenti da parte della società, nonostante ripetuti solleciti a mezzo PEC ed e-mail.

Ha rappresentato che, in data 15 maggio 2024, l'assemblea ordinaria dei soci aveva approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberando altresì la destinazione dell'utile risultante dal bilancio, pari a euro 1.077,88, con accantonamento a riserva legale e a riserva ex art. 60, comma 7-ter, del D.L. n. 104/2020, nonché l'iscrizione di una riserva indisponibile correlata agli ammortamenti non effettuati. Ha precisato che, in tale sede, egli aveva espresso voto contrario all'approvazione del bilancio per il tramite del proprio delegato.

L'attore ha quindi dedotto che dalla relazione redatta dal dott.

Per_1

erano emerse numerose e significative criticità in ordine alla correttezza del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Ha illustrato, in particolare, che dall'analisi comparativa dei bilanci relativi agli esercizi precedenti risultava un quadro di perdite ricorrenti e un progressivo deterioramento della situazione finanziaria della società, nonché un significativo squilibrio tra attivo circolante e passività a breve. Ha altresì dedotto la presenza di contributi previdenziali non versati relativi al mese

di dicembre 2023.

Ha quindi sostenuto che il bilancio impugnato non rispettava i criteri di redazione dichiarati nella nota integrativa, in particolare sotto il profilo del principio di prudenza, del criterio del valore di presumibile realizzo dei crediti, dell'adeguato stanziamento dei fondi per rischi e oneri e della corretta valutazione della continuità aziendale.

Con specifico riferimento ai crediti verso clienti, l'attore ha dedotto che talune perdite e rettifiche, emerse nel primo trimestre del 2024 ma riferibili a rapporti di competenza dell'esercizio 2023, non erano state correttamente imputate a tale esercizio, con conseguente alterazione del risultato di bilancio. Ha inoltre rappresentato la presenza di crediti incagliati o di incerta riscossione per importi rilevanti, a fronte dei quali il fondo rischi su crediti iscritto in bilancio risultava ampiamente inadeguato.

Ha inoltre dedotto che l'assenza di adeguati accantonamenti per fondi rischi e oneri, in particolare con riferimento alle indennità di cessazione dei rapporti di agenzia, costituiva violazione del principio di prudenza, nonché dei principi contabili applicabili. Ha altresì contestato la riduzione delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali effettuata in applicazione della normativa emergenziale, deducendo la mancanza di una idonea e specifica motivazione in nota integrativa.

L'attore ha inoltre allegato la presenza di registrazioni contabili palesemente errate, tali da denotare, a suo dire, l'assenza di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Ha quindi rappresentato che, alla luce delle rettifiche prospettate nella relazione tecnica prodotta, il risultato di esercizio 2023 avrebbe dovuto essere negativo e che le perdite avrebbero inciso in modo significativo sul patrimonio netto, fino a ipotizzarne, in alcuni scenari, la riduzione al di sotto del capitale sociale.

Ha infine dedotto che la società non aveva messo a disposizione alcuna documentazione idonea a consentire la valutazione della capacità di far fronte agli impegni finanziari per l'anno 2024, in quanto non erano stati prodotti né il budget economico-finanziario né le proiezioni dei flussi di cassa, nonostante le reiterate richieste formulate.

Sulla base di tali premesse, parte attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di:

accertare e dichiarare che la deliberazione assembleare datata 15.05.2024, di cui al Verbale di assemblea del 15.05.2024 (all. n. 6 doc. 2), avente ad oggetto "approvazione del bilancio di

esercizio al 31.12.2023 e deliberazioni conseguenti”, è affetta da nullità e/o annullabilità e comunque invalidità ed inefficacia per tutti i motivi in fatto e in diritto sopra esposti e per l’effetto venga dichiarata nulla o comunque venga annullata la sopra citata deliberazione.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio ex art. 91 c.p.c. e D.M. n. 55/2014 e s.m.i., nonché con istanza di rimborso delle spese peritali e di ogni altro costo necessitato dal procedimento contenzioso.

La società convenuta

Controparte_3

[...] si è costituita in giudizio tardivamente contestando integralmente le domande e le allegazioni svolte dall’attore, chiedendone il rigetto in rito e nel merito.

In via preliminare, la convenuta ha ricostruito diffusamente la storia sociale e l’assetto proprietario dell’impresa, evidenziando che la società opera nel settore vitivinicolo sin dal 1978 e che l’amministrazione è sempre stata affidata alla sig.ra

Controparte_1, prima quale socia fondatrice e successivamente quale amministratrice unica, con il consenso dei soci. Ha ripercorso l’ingresso dell’attore nella compagine sociale, dapprima quale socio di minoranza e successivamente quale titolare di una quota del 20%, nonché le vicende successorie seguite alla morte del padre Controparte_2 che hanno condotto alla costituzione di una comunione ereditaria tuttora pendente sulla partecipazione pari al 40% del capitale sociale.

La società ha quindi rappresentato che, nel corso degli anni, l’attore aveva assunto un ruolo sempre più invasivo nella gestione societaria, pur non rivestendo incarichi amministrativi, ponendo in essere una serie di condotte che la convenuta ha qualificato come abusive e strumentali, attraverso reiterate richieste di accesso alla documentazione sociale, comunicazioni a mezzo e-mail e PEC e iniziative giudiziarie e stragiudiziali. La convenuta ha dedotto che tali condotte erano inserite in un più ampio conflitto familiare e successorio ancora in atto, e che la presente azione si poneva in continuità con il tentativo dell’attore di incidere sugli equilibri societari e sulle trattative per lo scioglimento della comunione ereditaria.

Con specifico riferimento all’accesso alla documentazione sociale, la convenuta ha contestato in fatto le allegazioni attoree, sostenendo che il dott. Per_1 incaricato dall’attore, aveva avuto pieno e tempestivo accesso alla documentazione richiesta, sia mediante accesso presso la sede sociale sia tramite successive trasmissioni a mezzo posta elettronica. Ha affermato che tutte le richieste formulate erano state puntualmente evase, comprese le schede clienti e fornitori e la centrale dei rischi

bancaria, e che l'unica documentazione non predisposta era costituita dal budget economico-finanziario per l'anno 2024, mai redatto nella storia societaria e non ritenuto necessario in considerazione delle dimensioni e delle modalità operative dell'impresa.

La convenuta ha quindi contestato nel merito tutte le censure mosse al bilancio di esercizio 2023, sostenendo che lo stesso era stato redatto nel rispetto delle norme codicistiche e dei principi contabili applicabili. In particolare, ha affermato che la gestione dei crediti verso clienti e del fondo svalutazione crediti era stata improntata a criteri di prudenza e competenza, precisando che le perdite su crediti emerse nel 2024 erano state correttamente coperte mediante il fondo rischi stanziato nel bilancio 2023. Ha inoltre sostenuto che la valutazione dei crediti incagliati era stata effettuata dall'amministratrice unica sulla base della conoscenza diretta dei rapporti commerciali e dell'esperienza storica di effettivo recupero di crediti anche risalenti.

Quanto agli ammortamenti, la società ha dedotto che la riduzione delle quote relative alle immobilizzazioni materiali rientrava in una scelta gestionale coerente con l'effettiva vita utile dei beni e con la normativa emergenziale vigente, sottolineando che la sospensione era stata applicata solo parzialmente e in modo prudenziale.

In relazione ai pretesi errori contabili, la convenuta ha chiarito che le situazioni contabili infrannuali richiamate dall'attore avevano natura provvisoria e gestionale e che eventuali inesattezze non incidevano sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Ha inoltre ridimensionato le contestazioni relative a singole scritture contabili, evidenziando che si trattava di errori meramente formali e privi di impatto sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto.

Con riferimento al principio di continuità aziendale e all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, la società ha sostenuto che non sussistevano elementi idonei a far dubitare della continuità dell'impresa, richiamando la regolarità dei rapporti bancari, l'assenza di procedure esecutive o contenziosi significativi, l'ottenimento di nuovi finanziamenti nel corso del 2024 e la regolarità nei versamenti fiscali e contributivi. Ha quindi ribadito che il bilancio era stato redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività in conformità ai principi contabili.

In diritto, la convenuta ha sollevato eccezione di carenza della *potestas iudicandi*, richiamando la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, che

devolve le controversie tra soci e società a un previo tentativo di mediazione e, in caso di esito negativo, al giudizio arbitrale, chiedendo pertanto la sospensione del giudizio e il deferimento della controversia secondo il percorso statutario.

Ha inoltre sostenuto che le doglianze formulate dall'attore attenevano, in realtà, a scelte gestionali dell'amministratrice, non sindacabili dal giudice in forza del principio della *business judgement rule*, e che mancavano sia l'allegazione sia la prova di un nesso causale tra le asserite violazioni e un qualsiasi danno. Ha infine contestato la configurabilità delle ipotesi di nullità o annullabilità della delibera ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., sostenendo che l'assemblea si era svolta regolarmente, con piena informazione dei soci e corretta formazione del processo decisionale.

Sulla base di tali argomentazioni, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:

in via pregiudiziale:

- *accertare e dichiarare la validità della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello statuto sociale di* Controparte_3 *per le ragioni di cui in narrativa;*

- *disporre la sospensione del presente procedimento, per pregiudizialità-dipendenza, ovvero in ossequio al principio di economia processuale, ed il deferimento del procedimento stesso avanti ad apposita mediazione ovvero Collegio Arbitrale ex art. 25 Statuto sociale.*

in via preliminare di merito:

- *accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'erronea qualificazione dell'impugnativa de qua, promossa in luogo dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratrice e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione promossa in danno della società;*

nel merito, in via principale:

- *respingere tutte le domande formulate nei confronti di* Controparte_3 *[...] siccome infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto; ovvero,*

nel merito, in via subordinata:

- *nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, accertare e dichiarare che la delibera di approvazione del bilancio per l'anno 2023 assunta all'esito dell'assemblea dei soci di* Controparte_3

[...] del 15 maggio 2024 è pienamente valida ed efficace.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.

Sull'eccezione di cessazione della materia del contendere

Con comparsa conclusionale del 9 febbraio 2026 parte convenuta ha dedotto che nel corso del giudizio, specificamente in data 10.11.2025, l'Amministratrice, per far fronte ad ogni possibile critica del figlio-socio, ha provveduto a dar corso ad un finanziamento infruttifero nei confronti della società a titolo di "copertura conti aziendali", contestualmente rinunciando ad ogni pretesa di restituzione, e ciò per la somma di euro 200.000,00. Sulla base di questa premessa ha chiesto di pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere.

L'eccezione non è fondata.

Occorre chiarire anzitutto che l'oggetto del presente giudizio non è la situazione patrimoniale "attuale" della società, né la valutazione della sua solvibilità a seguito di eventi sopravvenuti, bensì la legittimità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, assunta in data 15 maggio 2024.

L'interesse fatto valere dal socio attore consiste nell'ottenere una pronuncia sull'idoneità del bilancio approvato a rappresentare, al momento della deliberazione, in modo veritiero, corretto e chiaro la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, secondo i parametri inderogabili di cui agli artt. 2423 e ss. c.c.

Ne consegue che un intervento finanziario successivo, per quanto rilevante sotto il profilo gestionale o patrimoniale, non è giuridicamente idoneo a sanare ex post eventuali vizi strutturali del bilancio, né a incidere retroattivamente sulla validità della deliberazione che lo ha approvato.

In altre parole, la circostanza dedotta dalla convenuta non elimina l'interesse del socio all'accertamento dell'illegittimità della delibera, interesse che permane anche quando la società, successivamente, abbia posto in essere atti volti a rafforzare la propria struttura patrimoniale.

L'eccezione di cessazione della materia del contendere va, pertanto, respinta.

Sull'eccezione di compromesso arbitrale

La società convenuta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale, deducendo l'esistenza di una clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale.

L'eccezione non può essere accolta.

Risulta dagli atti che la convenuta si è costituita oltre i termini di cui all'art. 171-ter

c.p.c. L'eccezione di compromesso ha natura di eccezione in senso stretto, incidendo sulla competenza del giudice ordinario, e pertanto deve essere proposta tempestivamente nella comparsa di risposta, a pena di decadenza.

La tardiva costituzione della convenuta comporta, quindi, la preclusione alla proposizione di tale eccezione, come correttamente rilevato già nella fase istruttoria.

Sull'eccezione di improcedibilità

Parimenti infondata è l'eccezione con cui la convenuta ha dedotto l'improcedibilità dell'azione per mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria.

Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, la mediazione costituisce condizione di procedibilità solo per le controversie enucleate all'art. 5 comma 1 bis, tra le quali non è prevista anche l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio.

L'eccezione va, quindi, rigettata.

Sulle censure al bilancio e sulla loro fondatezza

Passando al merito, la controversia ha ad oggetto l'impugnazione della deliberazione assembleare del 15 maggio 2024 con cui la società convenuta ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il socio attore ne ha dedotto la nullità – o comunque l'invalidità – per violazione delle norme inderogabili che disciplinano la redazione del bilancio, lamentando che il documento contabile non rappresentasse in modo veritiero, corretto e chiaro la reale situazione economico-patrimoniale della società.

Al riguardo si osserva che la disciplina civilistica del bilancio, contenuta negli artt. 2423 e ss. c.c., non è finalizzata alla sola corretta tenuta contabile, ma assolve a una funzione informativa di rilievo generale, posta a tutela non soltanto del singolo socio, ma anche dei terzi e del mercato. Il bilancio costituisce, infatti, lo strumento attraverso cui la società rende conoscibile all'esterno la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria, fornendo ai soci la base informativa per l'esercizio consapevole dei diritti sociali e ai terzi un parametro affidabile per le proprie valutazioni economiche.

È per tale ragione che il legislatore ha configurato le norme sulla redazione del bilancio come norme inderogabili, sottratte alla disponibilità delle parti e presidiate dalla sanzione della nullità della deliberazione assembleare che approva un bilancio non conforme.

In particolare, l'art. 2423, comma 2, c.c. impone che il bilancio sia redatto con chiarezza e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo rafforza tale principio, stabilendo che, quando le informazioni richieste dalle singole norme non siano sufficienti a garantire una rappresentazione veritiera e corretta, devono essere fornite tutte le informazioni complementari necessarie, attribuendo alla nota integrativa una funzione essenziale di completamento e spiegazione delle scelte contabili.

L'art. 2423-bis c.c. declina i principi generali di redazione del bilancio. Tra essi assume rilievo centrale il principio di prudenza, che impone di tenere conto dei rischi e delle perdite anche solo probabili; il principio di competenza, che esige l'imputazione dei costi e delle perdite all'esercizio cui essi si riferiscono, anche se conosciuti successivamente alla chiusura. Tali principi mirano a impedire che il bilancio venga utilizzato come strumento di rappresentazione eccessivamente ottimistica della gestione, imponendo che esso evidenzii in maniera quanto più realistica e conservativa la effettiva situazione aziendale. Infine, l'art. 2426, comma 1, c.c., nel dettare i criteri di valutazione delle singole voci, stabilisce che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore di presumibile realizzo, imponendo dunque una valutazione sostanziale della loro effettiva recuperabilità e non una mera iscrizione al valore nominale.

Da tali principi discende come logico corollario che: *Il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte, cfr. Cass. civ., sentenza n. 4120 del 02/03/2016.*

Ciò detto, dalla relazione del CTU - dott. **Persona_2** - emerge, in modo chiaro e condivisibile, che il bilancio al 31 dicembre 2023 presenta plurime violazioni delle norme richiamate.

In primo luogo, è stato accertato che non sono state appostate nel bilancio dell'anno 2023 perdite su crediti e note di credito per euro 7.123,50 (euro 1.545,98 di cui alla nota di credito del 23 marzo 2024 nei confronti di Catering Bardolino srl

, euro 5.309,97 di cui alla nota di credito del 31 marzo 2024 nei confronti della Villa Meridiana srl ed euro 267,55 di cui alla rilevazione di perdita su credito del 31 marzo 2024 nei confronti del cliente Persona_3), pur essendo le medesime note prima della redazione del progetto di bilancio e impropriamente imputate all'esercizio successivo, in violazione dei principi di competenza e prudenza.

A giustificare tale errata imputazione non vale poi il richiamo alla previsione di un fondo di svalutazione crediti di Euro 9.000,00 in quanto esso può essere utilizzato solo a copertura di perdite di crediti già contabilizzati, cosa che invece nel caso in esame non è avvenuta, cfr relazione pagina 10.

Il bilancio ha così rappresentato un utile di esercizio inesistente, laddove, se correttamente redatto, avrebbe dovuto evidenziare una perdita per euro 6.115,62. In secondo luogo, la società ha iscritto nello stato patrimoniale crediti qualificati dallo stesso amministratore come “in sofferenza” per euro 38.520,37, accantonando tuttavia un fondo svalutazione crediti di soli euro 9.000,00 (cfr. relazione pagina 18), senza fornire in nota integrativa alcuna spiegazione idonea a giustificare tale scelta, né attestare che gli stessi siano concretamente riscuotibili all'esito dell'affidamento della loro gestione a una agenzia di recupero crediti.

Ancora, la riduzione degli ammortamenti per euro 29.304,00 è stata operata senza indicare in nota integrativa le ragioni della deroga ai criteri ordinari, in violazione dell'obbligo di trasparenza imposto dalla legge. In particolare, l'articolo 2426 comma 1, n. 2, c.c. impone che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo *deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione*. Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) all'art. 60, commi 7-bis consente di derogare all'art. 2426 cc e di non effettuare, in tutto o in parte (fino al 100%), l'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ma alla condizione che la nota integrativa dia conto espressamente dell'importo degli ammortamenti non effettuati, dell'influenza di tal scelta sulla situazione patrimoniale e delle ragioni della deroga. Nel caso in esame, come accertato dal CTU, nella nota integrativa non è stata accertata alcuna menzione alle ragioni della deroga, cfr. relazione pagina 35.

Ciò integra una violazione sia dell'art. 2426 c.c., per mancata valutazione dei crediti al presumibile valore di realizzo, sia dell'art. 2423, comma 3, c.c., per carenza informativa. Non si tratta in altri termini di “scelte gestorie”, come affermato dalla difesa convenuta, ma di violazione di una norma imperativa che detta le condizioni

per la corretta e trasparente redazione del bilancio societario.

L'impatto complessivo di tali violazioni è del resto tutt'altro che marginale: le rettifiche ritenute necessarie ed accertate dal CTU ammontano a euro 62.448,87, con riduzione del patrimonio netto da euro 102.087,00 a euro 39.638,13, cfr. relazione pagina 38.

Il bilancio approvato, pertanto, non consentiva ai soci una conoscenza corretta e completa della reale situazione societaria.

Sulle conseguenze sull'atto deliberativo

Risultando accertato che il bilancio è stato redatto in violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza, la deliberazione di approvazione è nulla per illiceità dell'oggetto.

Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per i giudizi di valore indeterminabile di complessità media.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

Accerta e dichiara la nullità della delibera adottata dalla assemblea della **Parte_2** in data 15 maggio 2024

Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che liquida in Euro 1.063,00 per spese vive ed Euro 10.860,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge

Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta

Così deciso nella camera di consiglio del 28 aprile 2026

Il Presidente
Dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.
Dott. Diego Dinardo